

certo modo si creerà, così facendo, un conflitto fra il ministro ed il Consiglio generale; cosa che io vorrei evitare. Io invece desidererei che il ministro, come fa per i funzionari di nomina governativa, facesse lo stesso coi consiglieri elettivi, significando ad essi in iscritto le accuse in modo che avessero il tempo di giustificarsi.

Se questo è possibile, sarò contento; se no, dovrò contentarmi ugualmente, ma per forza e senza mia volontà. Avrò solamente liberata la mia coscienza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

**Di San Donato.** « Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando il Consiglio generale di procedere fra un mese alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al ministro di agricoltura di nominare un commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di tre mesi. »

Questo è di un'enormità che non so come sia sfuggita alla Commissione. Non so; siamo tutti uomini! Domani mattina il ministro ha bisogno di tenere a sua disposizione il Consiglio di amministrazione, lo scioglie e invita il Consiglio generale a nominare i nuovi consiglieri d'amministrazione. E frattanto il Governo ha facoltà di mandare un commissario regio, che ha quattro voti nel Consiglio di amministrazione per lo spazio non maggiore di tre mesi. Ora ammetto che il Governo sia composto sempre di persone giuste, oneste, tutto quello che si crede; ma si possono avere anche dei capricci; siamo tutti uomini e dei capricci ne abbiamo. Domani vi è un Consiglio di amministrazione che non garba molto al ministro di agricoltura, e questo Consiglio viene sciolto.

Contemporaneamente il ministro chiama un commissario regio, che va a funzionare in mezzo al Consiglio invece di 4 consiglieri d'amministrazione. O io non ho capito l'articolo, o è stato redatto in modo che non si può comprendere. Ma io credo che non si possa passar sopra a questa dicitura. (*Movimento dell'onorevole Chimirri*).

Ecco qui, onorevole Chimirri. Rileggo l'ultimo comma dell'articolo 9.

« Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando il Con-

siglio generale di procedere fra un mese alla nomina dei suoi delegati. Intanto è data facoltà al ministro di agricoltura di nominare un commissario, che eserciterà le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovrà essere ricostituito nel termine non maggiore di tre mesi. »

Questo è enorme. Il Governo avrà facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione ma avrà anche il dovere di convocare il Consiglio generale perchè nomini immediatamente il nuovo Consiglio.

Forse io avrò letto male, ma se la cosa sta come io la capisco, mi par forte.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

**Della Rocca.** Fra i concetti che furono generalmente ventilati, vi fu quello di rispettare l'autonomia di questi Banchi, e di non dare al Governo un'ingerenza tale da assorbire ed avocare quasi l'amministrazione dei Banchi stessi.

Questa facoltà che la Commissione concede, secondo la quale si riconosce nel Governo il diritto di sciogliere perfino i Consigli di amministrazione, è una facoltà gravissima; ma io mi arrendo e l'accetto purchè sia rispettato il Consiglio amministrativo nella sua funzione, ed a condizione, assolutamente necessaria, che vi siano le debite garanzie.

Nella legge comunale e provinciale il Governo ha facoltà di sciogliere i Consigli comunali e provinciali, ma non ha facoltà di sciogliere la Deputazione provinciale o la Giunta comunale, che sono emanazione di quei Consigli. Ne' Banchi i Consigli di amministrazione sono emanazione del Consiglio generale, come la Giunta comunale e la Deputazione provinciale sono l'emanazione dei Consigli comunale e provinciale. Ora la legge comunale e provinciale può ritenersi come modello nel regolare l'esercizio di questo diritto supremo di sciogliere i Consigli generali, diritto, che non sarebbe giustificabile in quanto alle amministrazioni esecutive. Imperocchè l'opera di queste risalire deve a' Consigli generali, i quali quando tollerino che le Commissioni esecutive commettano abusi, straripino malgrado l'eccitamento a mettersi in regola, allora subiscono le conseguenze del fatto de' loro delegati, e quindi, in tali casi i Consigli potrebbero essere disciolti per motivi amministrativi. Il Governo, a sua volta, può premunirsi contro il dannoso procedere de' delegati di sua nomina, rimuovendoli dall'ufficio.

Ma, ripeto, io voglio essere tanto longanime da riconoscere nel Governo il diritto di sciogliere